

Rep. n. del

CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA E ASP TERRE D'ARGINE DI CARPI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno, addì (.....) del mese di nella sede dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana c/o il Comune di Guastalla, P.zza Mazzini 1, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

tra

Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, d'ora innanzi semplicemente "Unione", in persona del Presidente - Roberto Angeli domiciliato per la carica c/o la sede legale dell'Unione, posta in Guastalla - Piazza Mazzini n.1;

e

ASP delle Terre d'Argine di Carpi - c.f. e p.iva: 03169870361, d'ora innanzi semplicemente "Committente", in persona del Direttore - Alessandra Cavazzoni, domiciliata per la carica c/o la sede dell'Azienda posta in Carpi - Via Trento e Trieste n.22, che qui interviene non in proprio, ma per sua carica e nell'esclusivo interesse di ASP delle Terre d'Argine in esecuzione della delibera dell'Amministratore Unico n.8 del 20.03.2025;

Premesso

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggio;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione hanno approvato il conferimento all'Unione medesima delle funzioni relative al SERVIZIO GESTIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI;
- che la convenzione che regola il conferimento di cui al punto precedente, rep. 4287 del 30/03/2009, prevede all'art.8 che l'Unione può stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione dei medesimi servizi;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 18 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana ha accettato il conferimento delle suddette funzioni;
- che il Codice dei Contratti ex artt. 62, 63 D.Lgs. 36/2023 prevede la qualificazione obbligatoria delle Stazioni Appaltanti dal 1° luglio 2023 al fine di poter progettare, affidare ed eseguire i contratti;
- che l'Unione Comuni Bassa Reggiana è qualificata ex allegato II.4 D.Lgs. 36/2023 in tutte le fasi e in tutti i settori merceologici senza limiti di importo;
- che il Committente ha chiesto la disponibilità dell'Unione Bassa Reggiana a stipulare una convenzione che attribuisce all'Unione la funzione di Stazione Appaltante art.62 D.lgs. 36/2023 con nota del **03.03.2025** prot. **672**, acquisita agli atti dell'Unione in data _____ con prot. _____;
- che con delibera dell'Amministratore Unico n.8 del 20.03.2025 il Committente ha approvato schema di convenzione per affidare all'Unione Bassa Reggiana la funzione di Stazione Appaltante;
- che con delibera n. ____ del _____ il Consiglio dell'Unione Bassa Reggiana ha approvato lo schema di convenzione per svolgere la funzione di Stazione Appaltante;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina e descrive la suddivisione delle competenze tra gli Enti e, in particolare, il conferimento in via non esclusiva all'Unione dello svolgimento della fase di affidamento di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture di competenza del Committente ex artt. 62, 63 D.Lgs. 36/2023.

Tale suddivisione delle competenze consiste in:

- svolgimento diretto da parte dell'Unione delle funzioni amministrative relative alle procedure di gara, diverse dagli affidamenti diretti, per l'affidamento di appalti e concessioni di forniture, servizi e lavori pubblici;
- svolgimento diretto da parte della Committente di tutte le residuali funzioni nell'ambito della progettazione, nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente convenzione, avvalendosi del proprio personale che si assume perciò appartenente alla Struttura Organizzativa Stabile della Stazione Appaltante

Il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 è individuato dal Committente che, in quanto tale, si assume appartenente alla Struttura Organizzativa Stabile costituita congiuntamente alla Stazione Appaltante ex art. 63 c. 11 D.Lgs. 36/2023 in forza della presente convenzione, ed è comunicato alla Stazione Appaltante per consentire a questa la verifica del possesso dei requisiti soggettivi ex artt. 4, 5 all. I.2 D.Lgs. 36/2023.

Il dirigente dell'Area Appalti dell'Unione assume la funzione di responsabile del procedimento della fase di affidamento ex art. 15 c. 4 D.Lgs. 36/2023, per quanto conferito all'Unione con la presente convenzione, e quindi dall'atto di approvazione del bando / lettere invito sino all'aggiudicazione.

Le sedute di gara, quando in presenza, si svolgono di norma presso la sede ove è collocato l'ufficio del dirigente dell'Area Appalti dell'Unione.

Nello specifico al dirigente dell'Area Appalti dell'Unione, ricevuta dal Committente la determinazione/atto a contrarre in cui sono definiti il capitolato/progetto, sono scelti la procedura di gara e i criteri di aggiudicazione, sono attribuite le seguenti attività:

- a. redige ed approvare il bando e lettere di invito;
- b. secondo la procedura scelta, invia le lettere di invito o pubblica il bando;
- c. quando il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, presiede allo svolgimento delle gare d'appalto;
- d. nomina la commissione giudicatrice ex art. 93 su proposta del RUP del Committente ex art. 6 c. 2 lett. h) all. I.2 D.Lgs. 36/2023, quando il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e. partecipa ai lavori delle commissioni giudicatrici ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 in qualità di segretario verbalizzante e, se tecnicamente competente, su proposta del RUP può essere nominato anche presidente o componente della commissione stessa;
- f. compie le verifiche sui requisiti dei concorrenti;
- g. approva i verbali di gara e determina l'aggiudicazione delle gare;
- h. gestisce tutti i sub-procedimenti relativi alla gara, ivi compresi gli accessi agli atti;
- i. acquisisce i documenti necessari alla stipula del contratto da parte del Committente;
- j. predispone lo schema di contratto laddove non sia prevista la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

k. trasmette al Committente le risultanze della procedura.

L'Unione consente al Committente l'utilizzo del proprio elenco operatori economici se ed in quanto attivo per le indagini di mercato e la selezione delle imprese cui affidare contratti direttamente o mediante procedura negoziata.

Nel caso di procedure negoziate il Committente indica nella determinazione/atto a contrarre l'elenco delle ditte da invitare ovvero il metodo che l'Unione dovrà osservare per la costituzione dell'elenco degli invitati.

La fase esecutiva resta esclusa dalla presente convenzione, pertanto quando per un contratto ricorre l'obbligo della specifica qualificazione ex D.Lgs. 36/2023 da parte del Committente:

- se all'avvio della procedura di affidamento il Committente ne risulta privo, l'Unione dà comunque seguito a quanto di competenza fino all'aggiudicazione in ragione della presente convenzione, assumendo come implicito al mandato ricevuto l'impegno del Committente ad acquisire tempestivamente la qualificazione;
- se la carenza di qualificazione del Committente per la fase esecutiva si riscontra al momento dell'aggiudicazione, l'Unione non svolge le attività "i" e "j" e trasmette immediatamente il fascicolo al Committente per il seguito di competenza.

ART. 2

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Fermo restando che l'Unione non dispone di un proprio ufficio legale, il contenzioso amministrativo derivante dagli atti adottati dall'Unione è gestito dalla stessa in collaborazione con il RUP del Committente, al quale è riservata la facoltà di indicare all'Unione l'incaricato della tutela in giudizio ovvero lasciare all'Unione autonomia nella scelta.

La scelta di presentare appello è assunta dall'Unione solo previo espresso consenso da parte del RUP del Committente.

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI DEL SERVIZIO

Il Committente, oltre a rimborsare all'Unione le spese specifiche relative ad ogni procedura (comprese eventuali spese legali derivanti da contenzioso amministrativo come disciplinato dall'articolo precedente), è tenuto a riconoscere all'Unione un rimborso per il servizio di cui all'articolo 1 a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Unione per l'erogazione del servizio stesso.

Il rimborso è interamente quantificato sulla base del parametro della popolazione **fittizia che per questo Ente è stabilito pari a 10.000 abitanti** e sarà considerato nel riparto dei costi rispetto alla popolazione dell'Unione maggiorata degli abitanti degli altri Comuni extra-Unione occasionalmente convenzionati per lo stesso oggetto, in proporzione alla vigenza della convenzione sull'anno solare con acconto del 50% entro il 15 febbraio dell'anno in corso e saldo a presentazione del rendiconto annuale.

L'attività oggetto del presente accordo in quanto attività istituzionale, non rientra nelle attività di cui agli art. 2135-2195 del C.C. pertanto, la stessa, non configura operazione rilevante ai fini iva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 633/72, pertanto l'Unione chiederà rimborso di importo pari alle risultanze di competenza del Committente a seguito della presentazione annuale del rendiconto del servizio.

Qualsiasi modifica dei criteri di riparto dei costi del servizio di cui alla convenzione vigente tra l'Unione e i Comuni associati successiva alla sottoscrizione della presente convenzione non ha effetti automatici su quest'ultima.

Art. 4

INCENTIVI ex art. 45 D.Lgs. 36/2023

Il Committente si impegna a riconoscere il ruolo del personale dell'Unione nella distribuzione degli incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, destinando una percentuale non inferiore al 5% della somma complessiva degli incentivi liquidabili per ogni singola procedura di gara gestita in forza della vigente convenzione.

ART. 5

DECORRENZA, DURATA DELLA CONVENZIONE ED EVENTUALE PROROGA

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al **31 dicembre 2026** e, a seguito di richiesta del Committente, previo consenso dell'Unione, potrà essere prorogata per un tempo massimo di 12 mesi.

ART. 6

RECESSO

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza che nulla sia dovuto all'altra parte, salve spese e oneri relativi ai procedimenti svolti per la quota di competenza.

ART. 7

GESTIONE PROCEDURE AL TERMINE DELLA VIGENZA

Al cessare della vigenza della presente convenzione alla scadenza naturale ovvero anticipata, in quanto di naturale competenza dell'annualità di avvio, l'Unione conserverà la piena competenza dei procedimenti avviati sino alla loro naturale conclusione, salvo diversa determinazione da parte del Committente che dovrà essere notificata all'Unione entro e non oltre il termine di scadenza.

Il rimborso dei costi ex art. 2 non sarà in ogni caso modificato, in quanto il numero e i tempi di avvio dei procedimenti non è un parametro per la loro ripartizione.

ART. 8

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere a causa della difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 9

REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso; ogni eventuale onere fiscale derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione è a carico del Committente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

IL DIRETTORE DI ASP TERRE D'ARGINE

il